

ratorio chimico, e le macchine da tutti i lati l'hanno invaso e lo circondano per diminuire le spese di produzione, e col fine di perfezionare i prodotti dell'industria agraria.

L'onorevole ministro ha pure detto che si vuol provvedere con questa legge all'industria organizzata, e non già a quella minuta o casalinga. Ma che cosa s'intende per industria organizzata? Tutti gli operai dei campi e delle officine sono avventizi; ed anche negli stabilimenti industriali, come nei campi, essi vanno e vengono. Se poi per industria organizzata s'intende industria impiantata, tanto è impiantata quella agricola quanto quella manifatturiera; e non capisco perchè solo quest'ultima si debba chiamare organizzata. Io credo che l'onorevole ministro avrebbe potuto per lo meno accettare un emendamento, del quale non ha fatto cenno nella sua risposta; e cioè quello relativo alla soppressione delle parole « in numero maggiore di cinque. » Questo limite fu censurato da me e da parecchi autorevoli colleghi, e parmi che la loro e la mia proposta potrebbe essere accettata, se non altro per prendere una via di mezzo, e perchè non si dica che il ministro e la Commissione sono avversi per partito preso ad accogliere qualunque correzione che si voglia fare alla legge. Nè ci deve preoccupare la circostanza che il Senato ebbe già ad approvare questo disegno di legge, perchè ciò avvenne in un'altra Legislatura. D'altra parte il Senato si occupò di un disegno di legge che era fondato su criteri diversi da quelli, che ispirano il presente, e ciò anche a prescindere dal principio, che nulla può impedire alla Camera di fare quelle osservazioni e modificazioni che crede opportune, e di raccogliere i frutti del progresso legislativo e dell'esperienza.

Presidente. Onorevole relatore...

Chimirri, relatore. Onorevoli colleghi, la Commissione non vuol chiudere la bocca a nessuno ed è qui per udire e apprezzare le osservazioni e i suggerimenti che le vengono da tutti coloro, che desiderano il miglioramento della legge.

Il diritto di emendamento è una delle prerogative più preziose, e non si può dire che non se ne sia usato largamente. Se la Commissione è restia ad accogliere i numerosi emendamenti, che piovono d'ogni parte, vi è costretta dall'indole speciale di questa

legge, la quale non patisce mutamenti che ne turbino l'organismo e la funzione.

A queste ragioni di merito si aggiungono motivi di prudenza che consigliano a discostarci il meno possibile dal progetto votato dal Senato, il quale in sostanza accolse gli stessi criteri fondamentali, che aveano trovato favore in quest'Assemblea.

Se si vuol condurre in porto la legge è d'uopo mantenere codesto accordo, almeno ne' punti più essenziali.

Detto questo, vengo ad esaminare uno ad uno gli emendamenti proposti agli articoli 5 e 6.

Si dice: questa legge ha delle lacune: lo sappiamo; ma quelle che furono notate costituiscono un pregio e non un difetto della legge. Intendiamoci bene: il dissenso, che ci divide, è più di metodo che di sostanza.

Dissi già nella discussione generale che trovandoci di fronte a provvedimenti nuovi, a sistemi nuovi, occorre procedere cautamente, e fare un passo dopo l'altro. Il campo delle assicurazioni contro gl'infotuni è troppo vasto per percorrerlo di un tratto; bisogna lasciare che l'esperienza ci ammaestri. Il colossale concetto dell'assicurazione obbligatoria nacque in Germania, e vi acquistò ampia e rapida estensione. Or bene, in Germania, come ricordò opportunamente l'onorevole ministro, non si è fatto tutto in una volta.

Con la legge organica del 1884, si pose il fondamento all'assicurazione obbligatoria, e poi si andò esplicitandola con parecchie leggi successive, estendendola prima alle industrie dei trasporti per terra e per le vie navigabili interne, e, due anni dopo, con opportuni temperamenti alle industrie agricola e forestale, e alla gente di mare.

Noi abbiamo seguito lo stesso cammino. Se vorrete confrontare gli articoli 5 e 6 con gli articoli corrispondenti del progetto votato in Senato, vi accorgete che il campo dell'assicurazione fu notevolmente esteso.

Gli articoli 5 e 6 sottopongono all'obbligo dell'assicurazione non solo le cave, le miniere, le costruzioni edilizie e le industrie, che trattano materie esplodenti, i cantieri, e gli arsenali, ma vi comprendono tutt'i piccoli opifici, che adoperano motori meccanici ed impiegano almeno cinque operai, le imprese per produzione di gaz o di forza elettrica, le imprese telefoniche, i trasporti per le vie navigabili interne, e infine le tramvie,